

Vaccino Covid-19 e aziende, perché Ichino sbaglia



Un farmacista si prepara a inniettare il vaccino Pfizer contro il COVID-19 nella città di Falls Church, il 30 dicembre 2020. (Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

4 AGOSTO 2021

DI ALESSANDRO A. NEGRONI



*L'autore dell'articolo, Alessandro A. Negroni, è un giurista e autore del libro di recente pubblicazione *La libertà di (non) vaccinarsi (Vicolo del Pavone, 2021)**

In diverse interviste Pietro Ichino sostiene che per imporre il vaccino Covid-19 ai lavoratori non occorra una specifica legge del Parlamento (come quella che ha imposto l'obbligo vaccinale al personale sanitario), essendo sufficiente a tal fine l'articolo 2087 del codice civile, e per il lavoratore – sostiene il giuslavorista – l'alternativa che si aprirebbe sarebbe quella di vaccinarsi o di essere licenziato.

Si analizzano qui di seguito, sia pur in estrema sintesi, alcuni profili della posizione di Ichino, con

la precisazione che non verrà discusso in questa sede il tema della compatibilità con il nostro ordinamento costituzionale di un obbligo giuridico di sottoporsi al vaccino covid-19 (tema per il quale sia consentito rinviare a A.A. Negroni, *La libertà di (non) vaccinarsi*, Vicolo del Pavone, 2021).

In primo luogo, la posizione di Ichino da un punto di vista costituzionale appare essere erranea e per mostrarlo dobbiamo porci la seguente domanda: può bastare l'articolo 2087 del codice civile a rendere obbligatorio (per i cittadini in quanto lavoratori) il vaccino Covid-19, ossia a rendere tale vaccino un 'trattamento sanitario obbligatorio'?

La Costituzione dispone che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» (art. 32, comma 2, Cost.): solo una legge può imporre l'obbligatorietà di un trattamento sanitario (riserva di legge), ma la legge per essere costituzionalmente legittima può obbligare solo a un *determinato* trattamento sanitario, ossia deve imporre un *singolo e specifico* trattamento sanitario stabilendo i principi e le linee essenziali della disciplina (trattamento sanitario reso obbligatorio, presupposti del trattamento, destinatari, limiti).

Ora, l'articolo 2087 del codice civile è certamente una legge, ma non prevede e non disciplina alcun *determinato* trattamento sanitario obbligatorio, limitandosi a prevedere che l'imprenditore adotti generiche «misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» (art. 2087 c.c.); ne consegue che l'articolo del codice civile non possa essere interpretato come se rendesse il vaccino covid-19 un 'trattamento sanitario obbligatorio' essendo qui del tutto assente quella "determinatezza" del trattamento sanitario obbligatorio che la Costituzione impone.

In secondo luogo, la posizione di Ichino può considerarsi in aperto contrasto con il nostro ordinamento costituzionale nel suo complesso.

I trattamenti sanitari obbligatori, in base al secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, soggiacciono a una riserva di legge che affida *soltanto* al legislatore il potere di decidere quali siano i *determinati* trattamenti sanitari che devono ritenersi obbligatori: l'articolo 2087 del codice civile non rispetterebbe la riserva di legge in parola e neppure la 'determinatezza' che la norma costituzionale esige ove lo si interpretasse – seguendo Ichino – come in grado di conferire al datore di lavoro il potere di imporre alla persona del lavoratore dei trattamenti sanitari ritenuti necessari a "tutelare l'integrità fisica e la personalità morale" dei lavoratori.

Oltretutto l'interpretazione offerta da Ichino finirebbe per porre l'articolo 2087 in contrasto con il sistema costituzionale nel suo complesso, sistema improntato a principi di inviolabilità e libertà della persona e indirizzato inoltre a tutelare tale inviolabilità e tale libertà contro il costituirsi di un arbitrario potere privato, fosse anche il potere che un determinato insieme di cittadini (per

esempio, datori di lavoro) potrebbe esercitare nei confronti di tutti gli altri (cfr., in tal senso, le osservazioni di D. Vincenzi Amato, *Tutela della salute e libertà individuale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1982, p. 2470).

In terzo luogo, la posizione sostenuta da Ichino è fortemente discriminatoria per i lavoratori che non desiderano vaccinarsi, lavoratori che sarebbero discriminati sino al punto di poter essere licenziati e privati in tal modo dei propri mezzi di sostentamento.

Contro ogni forma di discriminazione delle persone non vaccinate, ha preso una netta posizione l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa: nella Risoluzione 2361 del 27 gennaio 2021, per quanto interessa rilevare in questa sede, viene chiesto agli Stati membri e all'Unione europea di assicurarsi che nessuno subisca pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere sottoposto al vaccino se non desidera vaccinarsi e di vigilare affinché nessuno sia vittima di discriminazione per il fatto di non essere vaccinato. E il principio della non discriminazione diretta o indiretta delle persone non vaccinate, ivi comprese quelle che non desiderano vaccinarsi, è affermato anche nel *Considerando* n. 36 del Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.

In quarto luogo e infine, l'interpretazione dell'articolo 2087 del codice civile offerta da Ichino è da respingere anche in quanto finisce per trasformare il 'corpo' del lavoratore in un 'oggetto' a disposizione del datore di lavoro, negando alla radice quella 'sovranità sul proprio corpo' che è oggi avvertita dalla coscienza sociale come una libertà fondamentale; e senza poi osservare che, anche solo limitandosi al contenuto dell'articolo 2087, non si comprende come costringere un lavoratore a sottoporsi al vaccino Covid-19, di cui peraltro non è neppure al momento possibile prevedere i danni alla salute nel lungo periodo, possa ritenersi tutelare la 'personalità morale' dello stesso.

Le opinioni espresse in quest'articolo sono dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Epoch Times.

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>

